

DECISIONE N. 2/91 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA

del 18 settembre 1991

che completa e modifica, nell'ambito della dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(91/580/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune, allegata alla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Islanda prevede la revisione delle modifiche apportate alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato laddove tali modifiche determinano una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in questione; che essa prevede anche la possibilità di ristabilire la sostanza della norma in questione quale essa era precedentemente alla decisione n. 1/88;

considerando che le norme di origine applicabili a lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori della

voce SA 37.01, come previsto dalla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Islanda, andrebbe modificata per ristabilire la sostanza di tali norme quale essa era precedentemente all'introduzione del sistema armonizzato,

DECIDE:

Articolo 1

La voce doganale e le relative regole di cui alla lista allegata alla presente decisione sostituiscono la voce e le regole corrispondenti nella lista dell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Islanda.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1991.

*Per il Comitato**Il Presidente*

H. HAFSTEIN

ALLEGATO

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione e trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
37.01	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo — altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 37.01 e 37.02; tuttavia i materiali della voce 37.02 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 37.01 e 37.02; tuttavia i materiali delle voci 37.01 e 37.02 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>